

# Danno fiscale conseguente a una consulenza fiscale

Oggetto: **Varia** Numero del caso: **2018/29**

Il cliente aveva chiesto una consulenza fiscale alla banca. In tale sede, era stata discussa la possibilità di dedurre gli indennizzi per rimborso anticipato nell'ambito dell'imposta sul reddito. Pertanto, il cliente aveva rimborsato due rate della sua ipoteca. In seguito, erano state pubblicate due decisioni del Tribunale federale che stabilivano che, in questo caso, gli indennizzi per rimborso anticipato non potevano più essere dedotti nell'ambito dell'imposta sul reddito. Il cliente ha quindi reclamato presso la banca ritenendo di non aver ricevuto una consulenza accurata ed ha chiesto il risarcimento del danno fiscale subito, pari ad alcune decine di migliaia di franchi. La banca, ritenendo di non aver violato gli obblighi di diligenza nell'ambito della consulenza fiscale, si è opposta a qualsiasi risarcimento. Dopo aver valutato gli argomenti portati alla sua attenzione, l'Ombudsman ha concluso che non vi erano prospettive per ottenere nell'ambito della procedura di mediazione il risarcimento richiesto dal cliente. Per questo motivo, l'Ombudsman ha chiuso il caso notificando la sua decisione al cliente.

Il cliente, disponendo di liquidità, aveva valutato se destinarle al rimborso di una parte della sua ipoteca. Egli aveva quindi fissato un appuntamento con la banca per una consulenza fiscale ed aveva discusso la sua situazione con il perito fiscale dell'istituto, comparando la sua posizione con e senza i prospettati ammortamenti. Il perito fiscale gli aveva confermato che, nell'eventualità di un rimborso anticipato di singole tranches dell'ipoteca, egli avrebbe potuto dedurre gli indennizzi dovuti in relazione a queste operazioni nell'ambito dell'imposta sul reddito. In via eccezionale, al cliente non erano state addebitate spese per la consulenza, che veniva solitamente fornita a titolo oneroso. Egli aveva in seguito rimborsato due tranches dell'ipoteca e pagato gli indennizzi per rimborso anticipato.

Nell'anno successivo alla consulenza, il Tribunale federale ha limitato in due sentenze la possibilità di dedurre gli indennizzi per rimborso anticipato nell'ambito dell'imposta sul reddito e aveva escluso questa possibilità nella situazione che concerneva il cliente. Di conseguenza, le deduzioni fiscali fatte valere per l'anno in cui il cliente aveva ricevuto la consulenza non erano state accettate dall'autorità fiscale e un reclamo interposto contro la decisione di tassazione con il supporto della banca era pure stato respinto. A dire del cliente, la banca avrebbe dovuto prevedere la modifica della prassi originata dalle due decisioni del Tribunale federale e ne avrebbe dovuto discutere nell'ambito della sua consulenza fiscale. A sostegno della sua argomentazione, il cliente ha fatto riferimento a un procedimento, già pendente dinnanzi al Tribunale amministrativo del Canton Zurigo all'epoca della consulenza, e ai rapporti di alcuni periti in cui veniva segnalata la possibilità di un cambiamento della prassi. Per questi motivi egli ha chiesto alla banca il risarcimento del danno fiscale subito, pari ad alcune decine di migliaia di franchi.

La banca ha risposto in modo dettagliato al reclamo. A suo avviso, all'epoca della consulenza, non era prevedibile un cambiamento della prassi riferita alla deducibilità degli indennizzi per rimborso anticipato nell'ambito dell'imposta sul reddito. Il caso del Tribunale amministrativo di Zurigo citato dal cliente non solo non concerneva l'imposta sul reddito, bensì l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare, ma aveva inoltre confermato la prassi concernente l'imposta sul reddito. Pertanto, questo caso non poteva essere utilizzato quale riferimento per un imminente cambiamento della prassi nell'ambito dell'imposta sul reddito. La banca aveva inoltre informato il cliente delle

inaspettate decisioni del Tribunale federale e lo aveva sostenuto nei suoi sforzi volti ad evitare che il cambiamento di prassi fosse applicato al suo caso. Purtroppo, il reclamo contro la decisione di tassazione non era stato accolto e un avvocato fiscalista specializzato aveva ritenuto che un ricorso contro la decisione su reclamo avrebbe avuto scarse possibilità di successo. Pertanto, la consulenza fiscale era stata fornita in modo diligente. Di conseguenza la banca si è rifiutata di assumersi il danno fiscale subito dal cliente.

Secondo l'Ombudsman, nel caso in esame era importante appurare se la banca aveva fornito la consulenza con sufficiente diligenza, ossia sulla base di conoscenze specialistiche aggiornate e, in particolare, tenendo conto della prassi attuale delle autorità, delle decisioni giudiziarie rilevanti e degli indizi concreti di un'eventuale modifica imminente della legge o della prassi. A suo avviso, il caso pendente dinanzi al Tribunale amministrativo di Zurigo, citato dal cliente, non poteva essere considerato come un indizio del cambiamento della prassi in materia; egli ha quindi ritenuto convincenti gli argomenti della banca. I rapporti peritali indicati dal cliente erano riconducibili ad un periodo successivo alle decisioni del Tribunale federale e ne discutevano le conseguenze. Inoltre, non potevano essere utilizzati per sostenere che all'epoca del colloquio si potesse prevedere un cambiamento della prassi.

In base alle sue ricerche, l'Ombudsman ha dovuto concludere che entrambe le decisioni avevano sorpreso gli esperti del settore. Nelle discussioni che ne erano conseguite, queste decisioni talvolta erano state addirittura considerate scioccanti. Infine, ai sensi di una clausola del contratto tra il cliente e la banca in merito alla consulenza fiscale quest'ultima non rilasciava nessuna garanzia in merito ad una possibile deduzione fiscale e alla sua entità. Pertanto, anche se vi fossero stati dei documenti dai quali sarebbe emerso chiaramente che il cambiamento della prassi in esame era prevedibile al momento della consulenza, non era chiaro se si poteva ritenere la banca legalmente responsabile. Ciò sarebbe stato molto difficile da sostenere, perlomeno in caso di negligenza lieve.

L'Ombudsman poteva ben capire il sentimento di ingiustizia del cliente per la situazione venutasi a creare. Egli ha tuttavia ritenuto che non vi erano le necessarie prospettive per poter considerare che, nell'ambito della procedura di mediazione, la banca sarebbe venuto incontro al cliente in merito alla richiesta di risarcimento. Egli ha quindi chiuso il caso notificando la sua decisione al cliente.